



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 50 DEL 03/04/2020

Proposta N° 51 del 03/04/2020

OGGETTO:	ISTITUZIONE DELLA CHIUSURA AL TRANSITO A VELOCIPEDI E PEDONI LUNGO LE PISTE CICLOPEDONALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BUSSOLENGO CON L'ESCLUSIONE DEGLI SPOSTAMENTI AMMESSI DAI DPCM 8-9-11-22 MARZO 2020 MOTIVATI DA COMPROVATE (AUTOCERTIFICAZIONE) ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ OVVERO PER MOTIVI DI SALUTE. ISTITUZIONE DELLA CHIUSURA AL TRANSITO A VELOCIPEDI E PEDONI LUNGO LE PISTE CICLOPEDONALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BUSSOLENGO CON ESCLUSIONE DEGLI SPOSTAMENTI AMMESSI DAI DPCM
-----------------	--

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

VISTO che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

CHE in questi giorni sono poste in essere dal governo diverse misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 su indicazione del Comitato tecnico scientifico che prevedono su tutto il territorio nazionale il divieto di assembramento in luoghi pubblici ed il contenimento degli spostamenti ai minimi necessari per lo svolgimento della attività umane (esigenze lavorative, sanitarie o di comprovata necessità).

CHE il sistema sanitario nazionale è inoltre sovraccaricato dall'emergenza tanto da ricorrere all'adozione di un piano emergenziale per aumentare la disponibilità di posti letto ospedalieri delle terapie semintensive ed intensive da dedicare ai pazienti contagiati dal virus COVID-19

DATO ATTO che appare necessario adottare tutte le misure, anche comportamentali, volte alla riduzione di un potenziale rischio viabilistico correlato alla concentrazione di pedoni e cicli, che rischia di determinare un ulteriore sovraccarico dei servizi ospedalieri evitando qualsiasi spostamento delle persone fisiche se non dettato da motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

RITENUTO pertanto di adottare temporaneamente misure restrittive straordinarie vista l'impossibilità di garantire un presidio ed un monitoraggio viabilistico adeguato, dovendo concentrare le esigue risorse disponibili al controllo della viabilità di grado superiore e per contenere il rischio di incidentalità in attività non conformi alle tipologie di cui alla lettera a) articolo 1 del DPCM 03 marzo 2020 e s.m.i. che potrebbero appesantire il sistema sanitario nazionale;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 49 del 17.03.2020;

VISTO il DPCM 01.04.2020 che proroga fino al 13.04.2020 le disposizioni dei DPCM 8-9-11-22 marzo 2020;

NORME APPLICATE

La presente ordinanza è predisposta ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs 30/04/1992, n.° 285.
Per quanto concerne il presente atto, lo stesso è adottato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL., giusta nomina n. 18525 di protocollo in data 21.05.2019.

ORDINA

l'istituzione del divieto di transito a pedoni e velocipedi (articolo 50 del Codice della Strada) lungo le piste ciclopedonali del Comune di Bussolengo a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento. La durata del provvedimento è limitata alla situazione di emergenza dettata dalla necessità di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e comunque fino al 13.04.2020 salvo atto di revoca.

Restano ammessi gli spostamenti per esigenze lavorative, sanitarie e di comprovata necessità che dovranno essere adeguatamente motivate con autocertificazione redatta sulla base del modello ministeriale.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dott. Enrico Bartolomei.
(tel. 0456769937 – Fax 0456754509) e-mail poliziamunicipale@comune.bussolengo.vr.it).

DESTINATARI DELL'ATTO

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione su sito internet.

Copia della presente viene trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri – Bussolengo
- SUEM 118
- Questura di Verona
- Prefettura di Verona

RICORSO

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto.

In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può esser proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992.

Fuzionario
BARTOLOMEI ENRICO / INFOCERT SPA